

COMUNE DI CREMONA

ATTO SOGGETTO AD I.V.A.

CONTRATTO PER LA CONCLUSIONE DELL' ACCORDO QUADRO N. 38, STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023, CON ROBERTO BRESCIANI PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVO AD ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, AI SENSI DEL D.M. 37/2008, INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI CREMONA

CIG BBC132F1BC

SCRITTURA PRIVATA

Premesso che

- per l'Accordo Quadro in oggetto, è stata richiesta un'offerta per affidamento diretto sulla piattaforma Sintel;
- con determinazione dirigenziale n. del, esecutiva a' sensi di legge, in atti del Comune di Cremona, è stato approvato l'Accordo Quadro per i servizi di oggetto, inerenti ***l'Attività di progettazione, verifica e certificazione degli impianti elettrici, ai sensi del D.M. 37/2008, installati negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Cremona***, con l'operatore economico ROBERTO BRESCIANI per un corrispettivo massimo di spesa stimato, al lordo del ribasso offerto, in Euro 130.000,00 oltre alla cassa previdenziale EPPI ed IVA di legge;
- il ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara è stato del 15,00%;
- la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 36/2023, ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all'Affidatario;
- è stata acquisita con esito positivo la regolarità contributiva, in atti di questo Comune;

Tra i Signori:

GIOVANNI DONADIO _____ che interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Cremona, con sede in piazza del Comune n. 8, (C.F. 00297960197), di seguito **Comune**, nella sua qualità di Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione e autorizzato alla stipula del presente contratto in forza del Decreto di nomina sindacale n° 76508 del 23 settembre 2024;

e

ROBERTO BRESCIANI, _____ con studio in _____, iscritto all'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di CREMONA al numero d'ordine 329, con il titolo di PERITO INDUSTRIALE, di seguito **Affidatario**;

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

1 - Il presente Accordo Quadro per servizi di ingegneria e architettura ha per oggetto il servizio di architettura e ingegneria relativo ad *ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, AI SENSI DEL D.M. 37/2008, INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI CREMONA*;

2 - I servizi dell'Accordo Quadro si concretizzano attraverso la stipula di singoli contratti attuativi.

3 - I servizi dell'Accordo Quadro riguardano qualunque edifici o manufatti collocati nel territorio del Comune di Cremona e di questo competente a qualunque titolo.

4 - Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dei servizi, ivi comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attivazione dei singoli contratti attuativi.

5 - I servizi del presente Accordo Quadro sono regolati anche dal Capitolato Prestazionale e

dai singoli Contratti Attuativi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Comune di Cremona e l'operatore economico.

6 - Il Comune di Cremona potrà utilizzare l'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi ivi contemplati in base alle proprie necessità, in maniera progressiva o contemporanea, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti dall'Accordo Quadro.

7 - L'affidatario si impegna a fornire i servizi che saranno richiesti dal Comune di Cremona progressivamente o contemporaneamente, senza acquisire alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo in assenza dei singoli contratti attuativi.

8 - Il Capitolato Prestazionale e i singoli Contratti Attuativi descrivono tutte le esatte caratteristiche delle prestazioni di volta in volta richieste, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, precisando l'oggetto esatto delle prestazioni, le modalità di consegna, i tempi di esecuzione, il corrispettivo economico, ecc..

9 - Il presente Accordo Quadro non determina alcun regime di esclusività nei confronti dell'affidatario il quale, invece, è obbligato ad eseguire i servizi richiesti dal Comune di Cremona attraverso i singoli contratti attuativi.

10 - Il Comune di Cremona, pertanto, ha piena facoltà di affidare i servizi contemplati dal presente Accordo Quadro, anche ad altri operatori economici in base alle modalità e procedure previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

11 - L'affidatario accetta, obbligandosi ad eseguirle a perfetta regola d'arte, tutte le prestazioni di cui ai Contratti Attuativi, avendo massima cura e diligenza nel dare il servizio finito e completo di tutto quanto occorrente alla sua buona riuscita secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Prestazionale, dal presente Accordo Quadro, e da ciascun singolo Contratto Attuativo con eventuali relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e da quanto previsto dalla normativa vigente.

12 - I documenti di seguito elencati, anche nel caso non siano materialmente allegati,

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- offerta tecnica prodotta in sede di gara;

- capitolato prestazionale;

- schema contratto attuativo;

- patto d'integrità, sottoscritto dall'affidatario;

13 - In caso di contrasto tra i contenuti e le clausole dei Contratti Attuativi, del capitolato prestazionale e del presente Accordo Quadro, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per il Comune di Cremona.

ART.2 IMPORTO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO E PAGAMENTI

1 - L'importo complessivo stimato dell'Accordo Quadro, che costituisce tetto massimo di spesa, ammonta complessivamente ad **Euro 130.000,00** al lordo del ribasso offerto dall'Affidatario e comprensivo delle spese, oltre cassa previdenziale ed IVA di legge.

2 - Non è garantito un importo minimo dell'Accordo Quadro che dipenderà, invece, dalla sommatoria degli importi dei singoli contratti attuativi che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo quadro medesimo.

3 - I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

4 - Ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 e dell'art. 1, commi da 209 a 213 della L. 224/2007 - "Disposizioni in materia di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni", l'affidatario ha l'obbligo di produrre le fatture relative ai singoli Contratti Attuativi in formato elettronico e di trasmetterle tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

5 - Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale sul sistema di interscambio, previa verifica finale del servizio e della regolarità contributiva.

6 - Sull'importo del corrispettivo sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute al Comune di Cremona a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro

indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

7 - Ai sensi dell'art. 3 comma I della legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico con accredito sul conto corrente dedicato del tecnico affidatario.

8 - Il soggetto autorizzato ad operare sul conto corrente dedicato ed avente tutti i poteri di firma idonei è il Sig.

9 - L'eventuale sostituzione della persona autorizzata ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere notificata al Comune di Comune entro sette giorni, alla casella di posta elettronica certificata protocollo@comunedicremona.legalmail.it.

In difetto di tale notificazione l'Amministrazione è da ritenersi esonerata da ogni responsabilità in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti o ai pagamenti già eseguiti, anche se le sostituzioni e/o variazioni sono state pubblicate a norma di legge.

ART.3 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E PENALI

1- La durata dell'Accordo Quadro è di 48 (QUARANTOTTO) mesi, a partire dalla data della DD di affidamento del primo contratto attuativo.

2 - Dopo la scadenza del suddetto termine non potranno più essere stipulati contratti attuativi, ma sarà consentito solamente il completamento dei servizi per i quali i contratti attuativi sono stati sottoscritti in precedenza. In tal caso il termine sarà prorogato in automatico limitatamente al tempo necessario previsto per l'ultimazione dei servizi richiesti senza però dare all'affidatario alcun titolo per richiedere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

3 - I corrispettivi pattuiti per i singoli Contratti Attuativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo quadro.

4 - L'Accordo quadro cesserà la sua validità e si riterrà comunque concluso anche nel caso

in cui, pur non essendo scaduto il termine previsto, sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa di cui al precedente art. 2.

5 - Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 le penali non potranno superare complessivamente il 10% dell'importo di ciascun contratto attuativo, limite oltre il quale il Comune di Cremona ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto ovvero l'intero Accordo quadro, fatta salva ogni altra azione a tutela e per il risarcimento dei danni subiti.

ART.4 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

1 - L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente senza un nuovo confronto competitivo.

2 - In sede di affidamento dei singoli Contratti Attuativi, il Comune di Cremona potrà chiedere per iscritto all'affidatario, ove necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'articolo 59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

3 - I Contratti Attuativi relativi alle singole prestazioni da eseguire sono perfezionati utilizzando lo schema predisposto allegato e avranno efficacia dal momento in cui il modulo stesso verrà sottoscritto.

ART.5 OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

1 - E' fatto obbligo all'affidatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte del Comune di Cremona

2 - I dati forniti all'affidatario devono essere trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività prestazionali richieste in osservanza dei principi di segretezza degli atti di ufficio, integrità, correttezza del procedimento.

ART. 6 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1 - Ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 l'affidatario si obbliga, anche contrattualmente, a comunicare tempestivamente al Comune di Cremona ogni variazione degli elementi

dichiarati in sede di presentazione dell'offerta.

ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, l'affidatario ha costituito apposito deposito cauzionale ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 mediante polizza fideiussoria definitiva n. prestata dalla Società iscritta negli elenchi delle imprese autorizzate ad operare nel ramo assicurativo, fino alla concorrenza di Euro 2.600,00 corrispondente all'ammontare del deposito cauzionale richiesto per i servizi di cui al presente atto.

2 - La suddetta garanzia deve essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto Ministeriale 16 settembre 2022 n° 193, come previsto all'art. 117 c. 12 del D.Lgs. 36/2023

3 - La garanzia potrà essere parzialmente svincolata al termine di ciascuna annualità in ragione dell'importo dei servizi svolti nell'anno (oppure: La cauzione verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art.117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023)

ART 8 RECESSO

1 - Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, il Comune di Cremona può recedere dai singoli Contratti Attuativi e dall'Accordo quadro in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni e l'importo raggiunto dalla sommatoria dei contratti attuativi sottoscritti, mediante preavviso da comunicare all'operatore economico almeno 20 giorni prima a mezzo posta elettronica certificata.

2 - Nel solo caso di recesso da un Contratto Attuativo in corso, l'affidatario ha diritto ad ottenere il pagamento dei soli servizi svolti, maggiorati del decimo dell'importo netto dei servizi non eseguiti.

3 - Decorso i termini del preavviso il Comune di Cremona prenderà in consegna gli elaborati tecnici redatti sino a quel momento e procederà alla verifica della loro conformità.

Nel caso in cui sia l'affidatario a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico rivalendosi sulla Cauzione Definitiva.

ART 9 RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1 - Ai sensi dell'art. 122, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Il Comune di Cremona risolve di diritto il presente Accordo Quadro e i singoli Contratti Attuativi nei seguenti casi:

- quando nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza dei requisiti di capacità soggettiva ed oggettiva;
- quando nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

2 - Il presente Accordo Quadro e i singoli Contratti Attuativi sono sottoposto a condizione risolutiva anche ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii., da esercitarsi con le modalità di cui all'art. 94 dello stesso decreto, nel caso pervengano al Comune di Cremona informazioni dalle Prefetture competenti circa la sussistenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui al medesimo Decreto.

3 - Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione espressa le seguenti fattispecie:

- mancata stipula stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi nel giorno stabilito;
- cessione totale o parziale dei Contratti Attuativi;
- violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto, (art. 1456 c.c.);
- ripetuta o grave inosservanza delle clausole dell'accordo e/o contrattuali e in particolare di

quelle riguardanti servizi non conformi, ritardo nella consegna delle prestazioni, richiesta di revisione delle prestazioni;

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- subappalto non autorizzato;

4 - In tutti i casi previsti resta salvo ed impregiudicato il diritto del Comune di Cremona ad avviare azione di risarcimento per i danni subiti in conseguenza della risoluzione contrattuale.

5 - In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, l' affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi conseguenti allo scioglimento contrattuale.

6 - La risoluzione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 giorni di preavviso, senza obbligo di messa in mora; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART 10 INCOMPATIBILITA'

1 - Per l'affidatario, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'Ordine professionale di appartenenza.

2 - L'affidatario, non potrà partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi all'esecuzione delle opere pubbliche legate al suo contratto attuativo.

3 - All'appalto di esecuzione non potranno altresì partecipare i soggetti controllati, controllanti o collegati all'affidatario ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. I divieti si estendono anche ai suoi dipendenti, collaboratori e loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

4 - L' affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di

cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento dell'Unione Europea del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, d'ora in poi Regolamento) il Comune di Cremona tratta i dati personali dell'interessato nel corso di trattative precontrattuali e per adempiere ad obblighi contrattuali, contabili, amministrativi e fiscali attraverso supporti elettronici e cartacei. I dati possono essere comunicati a soggetti terzi sempre per finalità amministrative, contabili, e fiscali. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cremona.

2 - Il Comune di Cremona e l'affidatario autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

ART 12 CODICI DI COMPORTAMENTO – PATTO ETICO – PATTO DI INTEGRITA'

1 - Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 4 ottobre 2023 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

2 - L' affidatario dichiara di avere preso visione di tali Codici, si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune

(sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

3 - L' affidatario dichiara altresì di avere preso visione e di accettare:

a) il Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Cremona approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 16/05/2018 richiamato come misura specifica nella sezione n. 2 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

b) il Patto Etico "Protocollo d'Intesa per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture ad alta intensità di manodopera, da sottoscrivere con le Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti di CGIL, CISL e UIL" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 30 Dicembre 2024 e a farli osservare dai propri dipendenti e collaboratori.

La violazione delle disposizioni contenute nei suddetti Codici, integrando comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, è fonte di responsabilità disciplinare e comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla Normativa vigente, incluse quelle espulsive, comportando dunque, nelle ipotesi di accertata grave violazione, la risoluzione del rapporto contrattuale con il Comune di Cremona.

ART 12 RINVIO NORMATIVO

1 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. 36/2023, nel Codice Civile e nel D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore.

ART. 13 DOMICILIO

1 - Al fini della presente Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi le parti eleggono domicilio:

- l'Ente committente Comune di Cremona, nella persona dell'arch. Giovanni Donadio presso il Settore Progettazione e Manutenzione del Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8 -

26100 Cremona (CR), indirizzo PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it;

- L'affidatario presso il proprio studio in – via
.....indirizzo PEC:

ART. 14 NOTE FINALI

1 - Tutte le spese inerenti e conseguenti all'Accordo quadro e ai Contratti Attuativi, compresi gli oneri tributari (scritturazione, bollo, ecc.) sono a totale carico del tecnico affidatario.

2 - Il presente Accordo Quadro, che si compone di n. pagine intere, oltre le firme, è redatto su supporto informatico non modificabile e sottoscritto dalle parti mediante la firma digitale. Lo stesso s'intende stipulato presso la sede del Comune di Cremona ed acquisisce validità a decorrere dalla data di apposizione della firma da parte del rappresentante del Comune di Cremona.

Imposta di bollo assolta mediante versamento tramite modello F24 (Elide) ai sensi dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 (esente solo se imponibile inferiore a Euro 40.000,00).

ALLEGATI:

- Offerta economica
- Capitolato Prestazionale
- Schema di Contatto Attuativo.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

IL COMUNE DI CREMONA - Il Dirigente del Settore - arch. Giovanni Donadio

L'AFFIDATARIO -

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".